

**DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2025**

**538/2025/R/EEL**

**PROROGA DEL TERMINE DI CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI AVVIATI CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 243/2025/R/EEL, IN RELAZIONE A UNITÀ DI PRODUZIONE ESSENZIALI ISOLATE NELLA DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1365<sup>a</sup> riunione del 9 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 186/11;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 192/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2017, 864/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 681/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 108/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 154/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 95/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 95/2021/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2021, 118/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 118/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2025, 243/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 243/2025/R/eel);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione I, 11 aprile 2025, n. 1320 (di seguito: sentenza 1320/2025);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione I, 11 aprile 2025, n. 1321 (di seguito: sentenza 1321/2025);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito anche: DIME) dell’Autorità, del 12 giugno 2025, prot. Autorità 42034, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel Produzione), del 27 giugno 2025, prot. Autorità 46368, del 30 giugno 2025 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 15 ottobre 2025, prot. Autorità 70743, del 16 ottobre 2025 (di seguito: seconda comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all’erogazione di tale servizio;
- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) individui e pubblichi l’elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all’articolo 63 della deliberazione 111/06;
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna, per ciascuna unità ammessa, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall’Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell’elenco;
- gli elenchi degli impianti essenziali pubblicati da Terna per gli anni 2013 e 2014 includono le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione: Alicudi, Capraia, Filicudi, Ginostra, Malfa, Panarea, S. Marina Salina, Stromboli, Ventotene e Vulcano (di seguito: unità isolate di Enel Produzione);
- con la deliberazione 95/2021/R/eel, l’Autorità ha determinato il Corrispettivo relativo alle unità isolate di Enel Produzione per l’anno 2013; detta deliberazione è stata assunta partendo dall’analisi dei dati economici forniti da Enel Produzione nelle istanze di reintegrazione con riferimento all’anno 2013 e ai quattro anni precedenti, da cui è emerso un progressivo aumento dei Corrispettivi richiesti, che, al netto delle

dinamiche relative ai costi variabili, è prevalentemente dipeso dall'incremento dei costi fissi operativi; sono stati dunque esaminati i dati dei costi fissi operativi riconosciuti in relazione alle singole unità isolate per gli anni dal 2009 al 2012, rivalutati all'anno 2013 con l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) dell'Istat (di seguito: indice FOI) ed espressi in termini unitari (per MW), e, dal confronto di tali dati con i costi fissi operativi unitari delle unità isolate nell'anno 2013, è risultato che, nell'anno 2013, in relazione alle unità Alicudi e Filicudi, detti costi avevano subito un incremento tale da essere soltanto parzialmente ammissibili, anche considerando le taglie delle medesime unità e gli elementi informativi forniti da Enel Produzione per motivare detto aumento;

- per queste ragioni, l'Autorità, con la deliberazione 95/2021/R/eel e in relazione alle unità Alicudi e Filicudi, ha riconosciuto - ai fini della determinazione del Corrispettivo per l'anno 2013 - un importo di costi fissi operativi inferiore a quanto indicato da Enel Produzione nell'istanza di reintegrazione e tale da assicurare la corrispondenza tra il costo fisso operativo unitario (per MW) di ciascuna delle citate unità e il massimo tra i valori di seguito descritti, da calcolare previa rivalutazione al 2013, con l'indice FOI, dei costi fissi operativi unitari delle unità isolate relativi agli anni dal 2009 al 2012:
  - a) il massimo costo fisso operativo unitario annuo riconosciuto all'impianto esaminato in relazione agli anni dal 2009 al 2012;
  - b) la media tra il massimo costo fisso operativo unitario annuo riconosciuto rispetto ai menzionati quattro anni per l'unità isolata con capacità inferiore più prossima a quella dell'impianto considerato e il corrispondente massimo costo dell'unità isolata con capacità superiore più prossima a quella dell'impianto esaminato;
- con la deliberazione 118/2021/R/eel, l'Autorità ha determinato il Corrispettivo relativo alle unità isolate di Enel Produzione per l'anno 2014, riconoscendo, con riferimento alle unità Alicudi, Capraia, Ventotene e Vulcano, un importo di costi fissi operativi inferiore a quanto indicato da Enel Produzione nell'istanza di reintegrazione dei costi relativa al 2014, per le medesime ragioni e con un'impostazione metodologica analoga a quella descritta ai precedenti alinea (è stato usato il quadriennio 2010-2013 come periodo di riferimento);
- Enel Produzione ha promosso ricorso avverso le deliberazioni 95/2021/R/eel e 118/2021/R/eel, formulando, tra le varie censure, quelle della mancanza di una previa comunicazione delle ragioni ostative all'integrale accoglimento dell'istanza e della carenza di motivazione;
- il TAR Lombardia, con sentenze 1320/2025 e 1321/2025, ha accolto i ricorsi promossi da Enel Produzione; in particolare, il TAR Lombardia ha ravvisato la mancanza di contraddittorio e l'illegittimità dei provvedimenti per carenza di motivazione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- al fine di ottemperare alle sentenze 1320/2025 e 1321/2025, con la deliberazione 243/2025/R/eel l'Autorità ha avviato procedimenti volti alla determinazione del Corrispettivo per le unità di produzione isolate nella disponibilità di Enel Produzione

per l'anno 2013 e per l'anno 2014, prevedendone la conclusione entro il 10 dicembre 2025;

- nell'ambito dei procedimenti di cui al precedente alinea, con la lettera DIME è stato richiesto a Enel Produzione di trasmettere alcuni documenti ed elementi informativi integrativi;
- con la prima comunicazione Enel, Enel Produzione ha rappresentato la necessità di prorogare al 15 ottobre 2025 il termine per la risposta alla lettera DIME;
- la risposta è stata fornita da Enel Produzione con la seconda comunicazione Enel, oltre centoventi giorni dopo la ricezione della lettera DIME.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- posticipare al 10 aprile 2026 il termine di chiusura dei procedimenti avviati con la deliberazione 243/2025/R/eel, al fine di tenere conto della proroga richiesta da Enel Produzione e valutare le integrazioni rese disponibili dal medesimo utente, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie partecipative.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto inerente all'ottemperanza di decisioni giurisdizionali; in particolare, il provvedimento è volto a prorogare il termine di chiusura dei procedimenti avviati con la deliberazione 243/2025/R/eel, per l'ottemperanza alle sentenze 1320/2025 e 1321/2025

**DELIBERA**

1. di posticipare al 10 aprile 2026 il termine di chiusura dei procedimenti avviati con la deliberazione 243/2025/R/eel, per l'ottemperanza alle sentenze 1320/2025 e 1321/2025;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Enel Produzione S.p.A. e a Terna S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*